

GLI INGEGNERI I PERITI INDUSTRIALI LE RISPETTIVE COMPETENZE E LA DEFINIZIONE DELLE LAUREE

■ Egregio direttore, le scrivo in relazione all'articolo "Lauree triennali, i professionisti scontano una cattiva legge" pubblicato sul numero 43 di "Più" dello scorso 11 settembre, a firma di Alberto Ghiara. L'articolo si occupava della legislazione sulle lauree in ingegneria, definite nel servizio "lauree triennali" e degli albi tecnici a cui queste possono dare accesso.

In merito a ciò che è scritto nell'articolo desidero osservare quanto segue segnalando i riferimenti normativi che danno ben ragione ai laureati triennali in ingegneria, i quali hanno titoli e competenze notevolmente maggiori rispetto ai tecnici diplomati presso la scuola media superiore:

1) I periti industriali laureati iscritti al Collegio dei periti industriali, in funzione del regio decreto che re-

gola la loro attività, hanno medesime competenze dei periti industriali non laureati;

2) negli Ordini si iscrivono invece i laureati. I diplomati, in quanto di rango inferiore, vanno nei Collegi;

3) i periti industriali, in relazione alla progettazione degli impianti ed in funzione del regio decreto, hanno limitazioni sul calcolo infinitesimale che è invece consentito agli ingegneri iscritti alla sezione B ed agli ingegneri iscritti alla sezione A del proprio Ordine professionale;

4) gli ingegneri iscritti alla sezione B possono operare autonomamente secondo procedura standardizzata, ossia nel rispetto della vigente normativa. Fonte: nota del Consiglio Nazionale ingegneri del gennaio 2010, pag 2;

5) nelle opere complesse ove è prevista la sperimentazione scientifica, che esula dalla vigente normativa, l'ingegnere sezione B deve essere affiancato dall'ingegnere sezione A; vale il principio della collaborazione che oltre tutto è sempre esistito tra i professionisti;

6) il termine *laurea triennale* o *laurea breve* è errato. Ai sensi dell'art.8 comma 2 m.i.u.r.270/2004 si chiamano *lauree* (3 anni) e *lauree magistrali* (3 anni + 2);

7) il noto d.p.r.328/2001 è stato aggiornato in termini di competenze autonome dal d.m. 16 marzo 2007, pag.43 e successive (lauree in ingegneria);

8) in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1473/2009 che vede condannato il Consiglio nazionale degli ingegneri, il termine "junior", attribuito agli ingegneri con laurea dalla durata triennale, è dichiarato non rilevante pertanto non opportuno da utilizzare (pag. 18 e 19 della sentenza);

9) l'ingegnere civile ambientale iscritto alla sezione B dell'Albo, in merito della sentenza del Consiglio di Stato n. 00686/2012 può progettare e dirigere autonomamente qualsiasi struttura, senza vincolo alcuno, in zona sismica.

Distinti saluti

DOTT. ING. NICOLA PLASMATI
MATERA

